

LEGGE 24 luglio 1985, n. 409

Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee.

(GU n.190 del 13-8-1985 - Suppl. Ordinario)

Vigente al: 28-8-1985

## TITOLO I

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

E' istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, nonche' dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.

ART. 2.

Formano oggetto della professione di odontoiatra le attivita' inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche' alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.

Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicinali necessari all'esercizio della loro professione.

ART. 3.

Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, per coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, hanno carattere specificatamente professionale.

I relativi programmi e le norme concernenti lo svolgimento sono determinati con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

ART. 4.

Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi e' istituito un separato Albo professionale per l'iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato.

A tale Albo hanno facolta' di iscrizione i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonche' i soggetti indicati al successivo articolo 20.

L'iscrizione al predetto Albo e' incompatibile con la iscrizione ad altro Albo professionale.

L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

#### ART. 5.

Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, che siano in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, possono essere iscritti all'Albo dei medici-chirurghi, con apposita annotazione riguardante la specifica specializzazione, conservando il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra.

#### ART. 6.

L'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e la Federazione nazionale dei medici-chirurghi assumono rispettivamente la denominazione di "Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri" e di "Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri".

La composizione dei Consigli direttivi degli ordini provinciali e del Comitato centrale della Federazione nazionale di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al secondo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e' aumentata rispettivamente di due membri iscritti all'Albo degli odontoiatri.

Detta composizione e' ulteriormente aumentata di una unita' per ogni mille nuovi iscritti nell'Albo degli odontoiatri oltre i primi mille iscritti, con il limite massimo di cinque componenti aggiuntivi, per i Consigli direttivi, e, oltre i primi diecimila iscritti, di una unita' per ogni diecimila nuovi iscritti per il Comitato centrale della Federazione nazionale, con il limite massimo di quattro componenti aggiuntivi.

Qualora nel Consiglio direttivo dell'Ordine del Comitato centrale non risulti eletto un numero di iscritti nell'Albo degli odontoiatri almeno pari al maggior numero di componenti previsto dal comma precedente, agli ultimi degli eletti tra gli iscritti nell'Albo dei medici-chirurghi subentrano di diritto gli iscritti nell'Albo degli odontoiatri che hanno registrato il maggior numero di voti.

Il presidente del seggio elettorale da' attuazione alla disposizione di cui sopra in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni.

Per l'elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale ciascun presidente di Ordine provinciale dispone di un voto per ogni 200 iscritti o frazione di 200 iscritti complessivamente negli Albi dei medici-chirurghi e degli odontoiatri.

All'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, va aggiunta la seguente lettera:

"e) per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti".

In seno ai Consigli direttivi degli ordini provinciali ed al Comitato centrale della Federazione nazionale sono istituite commissioni costituite da componenti medici e da componenti odontoiatri iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Le commissioni esercitano le attribuzioni di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' alla lettera c) del medesimo articolo, quando le designazioni riguardino competenze della specifica professione.

La commissione per gli iscritti all'Albo dei medici-chirurghi si

compone dei membri del Consiglio dell'Ordine iscritti al medesimo Albo.

La commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri si compone di cinque i membri iscritti nel medesimo albo, eletti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni. I primi eletti entrano a far parte del Consiglio dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri a norma dei precedenti commi secondo e terzo.

## TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO

### ART. 7.

Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee che esercitano una attivita' professionale nel campo della odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A alla presente legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato B, e' riconosciuto il titolo di odontoiatra ed e' consentito l'esercizio della relativa attivita' professionale, definita al precedente articolo 2.

Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato C, e' riconosciuto il titolo di odontoiatra specialista, subordinatamente alla istituzione in Italia della corrispondente specializzazione.

L'uso dei predetti titoli e delle relative abbreviazioni e' consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze dei titoli stessi precisate negli allegati B e C.

Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanita' di concerto con

il Ministro della pubblica istruzione in conformita' delle direttive comunitarie.

### ART. 8.

Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di odontoiatra l'interessato deve presentare al Ministero della sanita' domanda in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:

a) uno dei titoli previsti dall'allegato B in originale o in copia autentica;

b) un certificato di buona condotta, ovvero un certificato di moralita' e di onorabilita', o equipollente, rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza; qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della professione non richieda tale certificato, l'interessato deve presentare un estratto del casellario giudiziario ovvero un documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato stesso.

Qualora l'interessato chieda anche il riconoscimento del titolo di odontoiatra specialista, egli dovra' presentare uno dei titoli previsti dall'allegato C, in originale o copia autentica.

La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve portare una data non anteriore di piu' di tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda.

### ART. 9.

Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, accerta la regolarita' della domanda e della relativa documentazione entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda stessa, e provvede alla sua trasmissione all'Ordine professionale corrispondente alla provincia indicata dall'interessato, dandone comunicazione al medesimo.

Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorita' dello

Stato di origine o di provenienza e chiede conferma della autenticita' degli stessi, nonche' del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione prescritti.

Nel caso in cui il Ministero della sanita' venga a conoscenza di fatti gravi e specifici, verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, domanda al riguardo informazioni, tramite il Ministero degli affari esteri, alla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza.

Per il periodo di tempo necessario ad acquisire tali informazioni il termine di cui al primo comma e' sospeso. La sospensione non puo' eccedere i tre mesi.

La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanita' deve essere motivato.

L'Ordine professionale competente, nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla documentazione inviata dal Ministero, completa la procedura per l'iscrizione all'Albo stabilita dalle vigenti norme di legge.

Il cittadino di altri Stati membri delle Comunita' che abbia ottenuto l'iscrizione all'Albo professionale ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per gli odontoiatri italiani.

#### ART. 10.

Il Ministero della sanita' comunica all'autorita' competente dello Stato di origine o provenienza le sanzioni disciplinari adottate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunita' europee, autorizzati ad esercitare la professione di odontoiatra ai sensi dell'articolo 8, nonche' quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.

A tal fine l'Ordine professionale competente da' comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

#### ART. 11.

Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche agli odontoiatri che intendono svolgere la loro attivita' nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

L'istituzione del rapporto di lavoro fra gli odontoiatri cittadini di altri Stati membri delle Comunita' europee e le strutture sanitarie pubbliche e' disciplinata dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

#### ART. 12.

Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' la competente Federazione degli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, promuove, se ne ravvisa la necessita', corsi facoltativi di deontologia professionale e di legislazione sanitaria nonche' corsi che consentano l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione.

### TITOLO III

### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

#### ART. 13.

I cittadini degli altri Stati membri delle Comunita' europee sono ammessi alla prestazione di servizi odontoiatrici di carattere temporaneo nel territorio dello Stato italiano senza essere tenuti alla iscrizione nell'Albo professionale, nei limiti dell'attivita' professionale loro consentita nel Paese di origine o di provenienza.

Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanita':

a) una dichiarazione redatta in lingua italiana dalla quale risulti la prestazione che l'interessato intende effettuare, il luogo di esecuzione della stessa e l'indicazione dello studio odontoiatrico autorizzato presso il quale la prestazione sara' effettuata;

b) un certificato della competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica professione in detto Stato, con l'indicazione delle eventuali limitazioni al campo di attivita' professionale;

c) un certificato attestante che l'interessato e' in possesso dei diplomi o altri titoli di cui all'allegato B.

In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione sopra indicata, deve essere presentata entro il termine massimo di quindici giorni dalla effettuazione della prestazione.

Il Ministero della sanita' comunica all'Ordine professionale territorialmente competente il contenuto della dichiarazione presentata dall'interessato.

La documentazione prevista dal presente articolo deve portare una data anteriore di non piu' di dodici mesi rispetto a quella di presentazione della dichiarazione.

#### ART. 14.

Il cittadino degli altri Stati membri delle Comunita' europee ha, nell'esercizio dell'attivita' di cui al precedente articolo, gli stessi diritti dell'odontoiatra cittadino italiano ed e' soggetto agli stessi obblighi e alle stesse sanzioni disciplinari. E' in ogni caso vietata la titolarita' di uno studio odontoiatrico.

Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da odontoiatri italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo professionale, l'Ordine professionale territorialmente competente diffida l'odontoiatra, cittadino di un altro Stato membro delle Comunita' europee, dall'effettuare ulteriori prestazioni.

Del provvedimento e' data tempestiva comunicazione all'autorita' competente dello Stato di origine o di provenienza.

### TITOLO IV

#### ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE DA PARTE DI ODONTOIATRI CITTADINI ITALIANI

#### ART. 15.

Gli odontoiatri cittadini italiani che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunita' europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza.

#### ART. 16.

Il Ministero della sanita' provvede a fornire nel piu' breve tempo possibile, e comunque entro tre mesi, alle competenti autorita' dello Stato estero che lo richiedano le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti gli odontoiatri cittadini italiani trasferitisi in detto Stato, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati ed i documenti rilasciati dalle autorita' nazionali.

A tal fine i competenti Ordini professionali danno comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

### TITOLO V

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 17.

I documenti di cui agli articoli 8 e 13 della presente legge devono essere accompagnati, se redatti in una lingua straniera, da una traduzione italiana certificata conforme al testo originale dalle

autorita' diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

#### ART. 18.

Nei confronti degli odontoiatri cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee, in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza, che comprovino una formazione ultimata prima del 28 luglio 1978, ovvero ultimata dopo tale data ma iniziata prima della data stessa, e non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, si applicano le seguenti disposizioni:

a) ai fini del riconoscimento del titolo di odontoiatra e dell'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione di servizi, gli interessati devono presentare al Ministero della sanita' un attestato, rilasciato dall'autorita' competente, dal quale risulti che hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica professione od attivita' per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;

b) ai fini del riconoscimento del titolo di odontoiatra specialista, gli interessati devono presentare al Ministero della sanita' un attestato, rilasciato dall'autorita' competente, dal quale risulti alla specifica attivita' specialistica per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specialistica richiesta nello Stato di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dalle direttive comunitarie in tre anni.

#### ART. 19.

In applicazione della direttiva comunitaria n. 78/686/CEE, il Ministero della sanita', previ gli opportuni accertamenti, rilascia a coloro che hanno iniziato in Italia la loro formazione di medico anteriormente al 28 gennaio 1980 l'attestato che dichiara che si sono effettivamente e lecitamente dedicati nel nostro Paese, a titolo principale, all'attivita' professionale di odontoiatra per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, e che sono pertanto autorizzati ad esercitare la predetta attivita' alle medesime condizioni dei titolari dei diplomi di cui all'allegato B, lettera f).

Ai fini degli accertamenti preliminari al rilascio del suddetto attestato, il Ministero della sanita' si avvale della collaborazione degli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e delle associazioni professionali competenti.

Previa acquisizione della necessaria documentazione, e nei confronti di coloro che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni in campo odontoiatrico, il Ministero della sanita' rilascia inoltre il relativo attestato, valido ai fini della dispensa dalla pratica triennale di cui al primo comma del presente

#### ART. 20.

Nella prima applicazione della presente legge, i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, abilitati all'esercizio professionale, hanno facolta' di optare per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 2. Tale facolta' va esercitata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro della sanita' saranno stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative modalita' e procedure, e saranno altresì emanate le norme concernenti la salvaguardia dei diritti acquisiti in campo previdenziale dai medici optanti, nonché quelle attinenti alla reinscrizione all'Albo dei medici-chirurghi dei laureati in medicina e chirurgia che intendessero revocare l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri.

All'Albo degli odontoiatri e' aggiunto l'elenco dei dentisti

abilitati a continuare in via transitoria l'esercizio della professione ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943.

ART. 21.

Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi a norma dell'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi delle unita' sanitarie locali.

ART. 22.

Nella prima attuazione della presente legge, il Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri provvede alla iscrizione degli odontoiatri per la prima formazione dell'Albo professionale.

Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri indice l'assemblea degli iscritti nell'Albo degli odontoiatri, la quale provvede alla elezione dei componenti del Consiglio e della commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri di cui all'articolo 6, con le modalita' di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

Entro 60 giorni dall'elezione di tutti i componenti dei Consigli direttivi degli ordini ai sensi del comma precedente il presidente della Federazione nazionale convoca il Consiglio nazionale degli ordini per l'elezione dei componenti del Comitato centrale di cui all'articolo 6, secondo comma, con le modalita' di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

ART. 23.

In prima applicazione della presente legge in attesa del regolamento degli esami di Stato, e degli adempimenti di cui al precedente articolo 22, i programmi, le modalita' di svolgimento e la composizione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli esami di Stato saranno comunque fissati entro e non oltre i successivi 60 giorni.

La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 luglio 1985

COSSIGA

CRAZI, Presidente del Consiglio dei  
Ministri  
DEGAN, Ministro della sanita'

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

ALLEGATO A.

Titoli di dentista:

- a) nella Repubblica Federale di Germania:  
Zahnarzt;
- b) in Belgio:

- Licencie' en science dentaire/Licentiaat in de tandheelkunde;
- c) in Danimarca:  
Tandlaege;
  - d) in Francia:  
Chirurgien-dentiste;
  - e) in Irlanda:  
dentist, dental practitioner o dental surgeon;
  - f) in Italia:  
odontoiatra;
  - g) nel Lussemburgo:  
medicin-dentiste;
  - h) nei Paesi Bassi:  
Tandarts;
  - i) nel Regno Unito:  
dentist, dental practitioner o dental surgeon;
  - j) in Grecia:

#### ALLEGATO B.

Diplomi, certificati ed altri titoli di dentista:

- a) in Germania:
  - 1. "Zeugnis ueber die zahnarztliche Staatsprufung" (certificato dell'esame di Stato in odontoiatria), rilasciato dalle autorita' competenti;
  - 2. Gli attestati delle autorita', competenti della Repubblica Federale di Germania che certificano l'equipollenza dei diplomi rilasciati dopo l'8 maggio 1945 dalle autorita' competenti della Repubblica democratica tedesca con quelli enumerati sub i;
- b) in Belgio:

"Diplome legal de licencie' en science dentaire/wettelijk diploma van licentiaat in de tandheelkunde" (diploma legale di "Licencie en science dentaire/licenciaat in de tandheelkunde") rilasciato dalle facolta' di medicina delle universita' o dalla commissione centrale, o dalle commissioni di Stato per l'insegnamento universitario;
- c) in Danimarca:

"Bevis for tandlaegeeksamen (kandidateksamen)" (diploma di dentista) rilasciato dalle scuole odontoiatriche, accompagnato dal documento attestante che l'interessato ha esercitato le funzioni di assistente per la durata richiesta, rilasciato dal "Sundhedsstyrelsen" (Istituto nazionale della sanita');
- d) in Francia:
  - 1. "Diplome d'etat de chirurgien-dentiste" (diploma di Stato di "chirurgien-dentiste") rilasciato fino al 1973 dalle facolta' di medicina o dalle facolta' miste di medicina e farmacia delle universita';
  - 2. "Diplome d'etat de docteur en chirurgie dentaire" (diploma di Stato di dottore in chirurgia dentaria), rilasciato dalle universita';
- e) in Irlanda:

diploma di:  
"Bachelor in dental science (B. dent. sc.)";  
"Bachelor of dental surgery (BDS)";  
"Licentiate in dental surgery (LDS)";  
rilasciato dalle universita' o dal "Royal college of surgeons in Ireland";
- f) in Italia:

"Diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria" accompagnato dal diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria rilasciato dalla commissione di esame di Stato;



"Diploma di laurea in medicina e chirurgia" accompagnato dal diploma di abilitazione all'esercizio professionale e dalla specializzazione in campo odontoiatrico;

g) nel Lussemburgo:

"Diplome d'etat de docteur (en medicine dentaire derive' par le jury d'examen d'etat" (diploma di Stato di dottore in odontoiatria rilasciato dalla commissione d'esame di Stato);

h) nei Paesi Bassi:

"Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen (certificato universitario che attesta il superamento dell'esame di dentista);

i) Nel Regno Unito:

diploma di:

"Bachelor of dental surgery (BDS o B.CH.D.)";

"Licentiate in dental surgery (LDS)" rilasciato dalle universita' o dai "Royal colleges";

l) in Grecia:

#### ALLEGATO C

Diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specialista propri a due o piu' Stati membri:

##### I. ORTODONZIA:

nella Repubblica Federale di Germania:

"Fachzahnarztliche anerkennung fuer kieferorthopaedie" (certificato di ortodonzia) rilasciato dalle "Landeszahnarzteammern" (Camera dei dentisti dei Lander);

in Danimarca:

"Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlaege i ortodonti" (certificato che conferisce il titolo di dentista specialista in ortodonzia) rilasciato dal "Sundhedsstyrelsen" (Istituto nazionale della sanita);

in Francia:

titolo di specialista in ortodonzia rilasciato dall'autorita' competente a tal fine riconosciuta;

in Irlanda:

"Certificate of specialist dentist in orthodontics" (diploma di dentista specialista in ortodonzia), rilasciato dall'autorita' competente a tal fine riconosciuta dal Ministero competente;

nei Paesi Bassi:

"Getuigschrift van erkenning en inschrijving als orthodontist in het specialistenregister" (certificato attestante che l'interessato e' riconosciuto e iscritto come specialista in ortodonzia nel registro degli specialisti), rilasciato dalla "Specialisten-registratiecommissie (S.R.C.)" (commissione di registrazione degli specialisti);

nel Regno Unito:

"Certificate of completion of specialist training in orthodontics" (certificato attestante la formazione di specialista in ortodonzia), rilasciato dall'autorita' competente a tal fine riconosciuta.

##### II. CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA:

nella Repubblica Federale di Germania:

"Fachzahnarztliche anerkennung fuer oralchirurgie/mundchirurgie" (attestazione di dentista specializzato in chirurgia odontostomatologica), rilasciata dalle "Landeszahnarzteammern"

(Camere dei dentisti dei "Lander");

in Danimarca:

"Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlaege i hospitalsodontologi" (certificato che conferisce il titolo di dentista specialista in odontologia ospedaliera), rilasciato dal "Sundhedsstyrelsen" (Istituto nazionale della sanita);

in Irlanda:

"Certificate of specialist dentist in oral surgery" (diploma di dentista specialista in chirurgia odontostomatologica), rilasciato dall'autorita' competente a tal fine riconosciuta dal Ministero competente;

nei Paesi Bassi:

"Getuigschrift van erkenning en inschrijving als kaakchirurg in het specialistenregister" (certificato attestante che l'interessato e' riconosciuto e iscritto come specialista in odontostomatologia nel registro degli specialisti), rilasciato dalla "Specialisten-registratiecommissie (S.R.C.)" (commissione di registrazione degli specialisti);

nel Regno Unito:

"Certificate of completion of specialist training in oral surgery" (certificato attestante la formazione di specialista in chirurgia odontostomatologica), rilasciato dall'autorita' competente a tal fine riconosciuta.